

VINCOLO SPORTIVO PLURIENNALE: VERSO UNA FINE ANNUNCIATA..?!..

ENRICO LUBRANO

SOMMARIO

Introduzione - I. Evoluzione normativa nel sistema-calcio: dal vincolo a vita al vincolo fino ai 25 anni. - II. Il vincolo sportivo pluriennale: le ragioni di illegittimità. - 1. Illegittimità per violazione della normativa statale di fonte primaria. - 2. Illegittimità per violazione della normativa statale di fonte costituzionale. - 3. Ulteriori profili di illegittimità. - III. Precedenti giurisprudenziali in materia. - Conclusioni

Introduzione

Con ordinanza in data 28 luglio 2005, il Tribunale di Padova - in accoglimento della domanda cautelare proposta da un calciatore dilettante per lo scioglimento dal “vincolo sportivo” che lo legava alla propria società fino al compimento del venticinquesimo anno di età - ha autorizzato lo stesso, “*considerato sciolto il vincolo*” con la propria Società, “*ad effettuare il tesseramento presso altra società sportiva affiliata alla FIGC ed ivi trasferirsi liberamente*”.

“*Another brick in the wall*”. Un altro “mattoncino” eliminato “a picconate” da parte di un giudice statale dal “muro” costituito dal vincolo sportivo pluriennale, l’istituto in base al quale gli atleti non professionisti sono automaticamente legati alla propria società (senza possibilità di trasferirsi ad altra società, salvo il caso di consenso della propria, rilasciato in genere previo pagamento di somme corrispondenti al valore agonistico del giocatore

oggetto di “vendita”) a vita (normativa di diverse federazioni sportive) o comunque fino al compimento del venticinquesimo anno di età (normativa F.I.G.C.).

I. Evoluzione normativa nel sistema-calcio: dal vincolo a vita al vincolo fino ai 25 anni.

Per quanto riguarda il settore del calcio dilettantistico, con Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A, la F.I.G.C. ha soppresso l'istituto del vincolo a vita ed ha previsto un vincolo pluriennale fino all'età di 25 anni, sancendo il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età (cfr. artt. 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F. della F.I.G.C.)⁽¹⁾.

¹ Tale riforma è stata varata sulla base dell'avvenuto riconoscimento dell'illegittimità del vincolo sportivo a tempo indeterminato da parte della stessa FIGC: in particolare, le Istituzioni del calcio, con comunicato congiunto della FIGC e della L.N.D. dall'emblematico titolo “*E' finita l'era del vincolo a vita*”, hanno ripercorso le ragioni di tale illegittimità nel modo sotto testualmente riportato.
“...Il cosiddetto "cartellino a vita" vietava, di fatto, il trasferimento di un calciatore non professionista senza il consenso della Società di appartenenza. Una situazione anomala, alla luce soprattutto di una fase storica in cui prevalgono la mobilità e la libera circolazione degli atleti all'interno dell'Unione Europea. La questione, tra l'altro, si fondava su un paradosso giuridico, poiché la procedura del vincolo a vita non è mai stata applicata a coloro che svolgevano e svolgono attività professionistica, in quanto ritenuto un impedimento concreto alla mobilità lavorativa. I benefici ed i cambiamenti successivi alla sentenza Bosman, in questo senso, sono stati ritenuti adattabili esclusivamente alla categoria degli sportivi professionisti, cioè a quel manipolo privilegiato di "lavoratori" dello sport, soggetti alle disposizioni della Legge 91 del 1981. Solo per questa categoria, pertanto, esisteva la possibilità di preferire una strada professionale invece di un'altra, nonché di scegliere la collocazione più consona anche sotto il profilo economico. Nonostante la sentenza Bosman, però, il problema si era continuato a porre per milioni di praticanti dilettanti - tra cui il nostro esercito di calciatori -, raggiungendo in alcuni casi un livello di irritazione insostenibile, spesso sfociato in iniziative giudiziarie da parte dei calciatori per ottenere la libertà dall'attività sportiva, in interventi della Magistratura Penale ed in procedimenti urgenti di fronte ai Giudici Civili per ottenere decreti di scioglimento dal vincolo. I motivi sono scontati: i contrasti normativi individuati dalla Legge 91 e dall'art. 24 del Codice Civile (quest'ultimo garantisce espressamente il diritto di recesso del contratto associativo), i contrasti con l'ordine pubblico (cioè i principi informativi della Legislazione Statale) e, più in generale, nel rapporto sport - norme costituzionali. Ma soprattutto c'è il fatto che la pratica sportiva dilettantistica rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) e costituisce una fase irrinunciabile di aggregazione sociale, con un obiettivo chiaramente rivolto allo svolgimento dell'attività”

Tale riforma è stata accolta con grande favore, in quanto ha costituito un primo passo fondamentale per la effettiva realizzazione del principio di libero esercizio dell'attività sportiva; è evidente però che essa ha soltanto parzialmente “ridotto” il problema dell'esistenza del vincolo sportivo, abrogando il vincolo a vita ed introducendo un vincolo fino al venticinquesimo anno di età, ma non ha certo eliminato radicalmente lo stesso, riducendo (come era, ed è tuttora, auspicabile) lo stesso ad una durata annuale ⁽²⁾.

Dunque riforma sicuramente meritoria, ma soltanto parziale, positiva se seguita da un'ulteriore riforma (allo stato attuale non ancora intervenuta) con abrogazione totale anche del vincolo pluriennale ed introduzione di un vincolo di durata annuale; ad oggi, quindi, il problema del vincolo sportivo, e della sua legittimità, risulta essere purtroppo ancora attuale.

sportiva con spirito di divertimento, nei modi e nei tempi preferiti da ognuno, senza subordinazione. Ovvio che, invece, l'adesione al vincolo indeterminato abbia comportato automaticamente l'accettazione alle norme della Figc favorendo certamente le Società in misura maggiore. Nella più parte dei casi, la condotta delle Società nella gestione delle trattative è stata ineccepibile, ma abbiamo dovuto purtroppo riscontrare alcune situazioni, fortunatamente isolate, in cui i metodi operativi non hanno seguito la direzione della legalità: ci siamo allora ritrovati a fare i conti con conflitti di interesse nell'ambito sportivo (soprattutto a livello regionale) e, peggio ancora, con dirigenti di Società dilettantistiche denunciati per estorsione alle Autorità Giudiziarie a causa di svincoli anticipati in favore di malcapitati atleti di turno...”

² In relazione a tale riforma, nell'immediata approvazione della stessa, il sottoscritto ha evidenziato quanto segue: “la sostanziale abolizione del vincolo a vita operata con l'art. 32 bis delle NOIF costituisce un primo passo fondamentale per la realizzazione del principio del libero esercizio dell'attività sportiva anche in forma dilettantistica sancito dalla legge n. 91/1981; sarebbe comunque opportuno arrivare ad una radicale abolizione del vincolo sportivo pluriennale, con conseguente previsione di vincoli esclusivamente annuali (in modo che il calciatore dilettante possa, al termine di ogni stagione agonistica, liberamente tesserarsi di nuovo con la propria società o trasferirsi ad un'altra società” (cfr. LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane 2004, pag. 233, nota n. 9).

II. Il vincolo sportivo pluriennale: le ragioni di illegittimità.

Al fine di valutare la legittimità della normativa federale che prevede il vincolo sportivo pluriennale, deve preliminarmente evidenziarsi come – stante il carattere di ordinamento settoriale dell'ordinamento sportivo (derivato dall'ordinamento generale e subordinato ad esso nell'ambito della pluralità degli ordinamenti giuridici) ed il carattere subordinato delle normative sportive (in quanto fonti di rango “regolamentare”) rispetto alle leggi statali (in quanto fonti di rango “legislativo”), alla luce del principio di gerarchia delle fonti del diritto – le normative federali risultano essere legittime nel limite in cui esse non si pongano in violazione di normative superiori statali o comunitarie.

In tale ottica, il vincolo sportivo di durata pluriennale, previsto dalle normative regolamentari federali, risulta essere di dubbia legittimità in relazione alla potenziale violazione della superiore normativa statale - di “rango” sia legislativo che costituzionale - e comunitaria.

1. Illegittimità per violazione della normativa statale di fonte primaria.

A. Il vincolo sportivo a durata pluriennale si pone innanzitutto in violazione della normativa legislativa in tema di esercizio dell'attività sportiva: in particolare, l'art. 1 della legge n. 91/1981 dispone testualmente che *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*;

orbene, è evidente che – se, nell’ambito di una legge che aveva quale unica ratio quella di regolamentare lo sport professionistico (come chiaramente ribadito dal titolo della stessa, che si intitola “*norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*”), il legislatore ha inteso “aprire” con una norma (l’art. 1) che sancisce il diritto di tutti gli sportivi al libero esercizio dell’attività sportiva, specificando che tale principio è valido non soltanto in ambito professionistico, ma anche in ambito dilettantistico – la “proclamazione” di tale diritto non è affatto casuale, ma costituisce esplicitazione di un preciso indirizzo dell’ordinamento statale nei confronti di tutto il sistema sportivo, sia professionistico che dilettantistico ⁽³⁾.

B. Sotto un diverso profilo, si osserva come tale istituto si ponga anche in violazione della normativa civilistica in materia di associazionismo, costituita dall’art. 24, secondo comma, c.c., ai sensi del quale “*l’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato*” ⁽⁴⁾, ed in violazione della normativa civilistica in materia di rapporti di lavoro, costituita dagli artt. 2113 (invalidità delle rinunce) e 2118 c.c. (recedibilità da contratti a tempo indeterminato previo preavviso)

³ In sostanza, con tale disposizione, il legislatore statale ha riconosciuto un valore giuridico al diritto a praticare liberamente l’attività sportiva, sia in forma professionistica che in forma dilettantistica. Tale disposizione (art. 1) ha determinato il contenuto del successivo art. 16 della legge n. 91/1981 (intitolato “*abolizione del vincolo sportivo*”, effettivamente operata solo per il settore professionistico), in quanto tale istituto si poneva in macroscopico contrasto con il principio di libero esercizio dell’attività sportiva; ne consegue che tutte le disposizioni federali (di secondo livello, in quanto di grado regolamentare) che prevedono ancora il vincolo sportivo a livello dilettantistico devono ritenersi illegittime per violazione della superiore normativa costituita dall’art. 1 della legge n. 91/1981.

⁴ E’ evidente che, costituendo l’associazione sportiva un’associazione di diritto privato, il tesserato deve potersi liberare dal vincolo recedendo liberamente dall’associazione (eventualmente con una comunicazione data con un congruo preavviso) e non è neanche pensabile che allo stesso sia precluso per anni di recedere dal vincolo associativo; ne consegue l’illegittimità di tutte le disposizioni che prevedono il vincolo sportivo a vita per violazione della superiore normativa legislativa costituita dall’art. 24 c.c..

(⁵).

C. Per altro verso tale istituto si pone anche in contrasto con la normativa statale di riforma del sistema sportivo, introdotta con il c.d. “Decreto Melandri” (D.Lgs. n.242/1999, poi modificato dal D.Lgs. n. 15/2004, c.d. “Decreto Pescante”), che ha sancito i principi di democrazia interna” e di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di parità (⁶).

⁵ L’art. 2113 c.c. stabilisce infatti che *“le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi, non sono valide”*: è evidente, sotto tale profilo, che la rinuncia al proprio diritto di recesso ai sensi dell’art. 24 c.c., eventualmente ravvisabile nell’atto di accettazione del vincolo sportivo sottoscritto al momento del tesseramento, non può ritenersi valida alla luce proprio dell’art. 2113 c.c.; sotto un altro profilo, invece, tutte le norme regolamentari che prevedono l’istituto del vincolo a vita (specie quando esso limita atleti che sono dei “professionisti di fatto”) sono comunque illegittime per violazione dell’art. 2118 c.c., che stabilisce il diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato (*“ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso”*).

⁶ In particolare, l’art. 16 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (poi modificato, ma non nelle parti sottoindicate, dal Decreto legislativo n. 15/2004) ha stabilito che *“le federazioni sportive sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”*.

Tale norma ha, per la prima volta, riconosciuto una vera e propria dignità, nell’ambito degli ordinamenti sportivi, alle componenti c.d. “minori” fino a tale momento, ovvero alle componenti degli atleti e dei tecnici, sia dilettanti che professionisti, tanto è che il secondo comma ha riconosciuto agli stessi la garanzia di essere presenti in tutti gli organi direttivi delle varie federazioni in misura pari ad almeno il 30% del totale degli stessi (rispettivamente previsto poi nel 20% per gli atleti e nel 10% per i tecnici).

Tale disposizione, in applicazione della quale sono stati poi modificati sia lo Statuto del C.O.N.I., sia tutti gli Statuti di tutte le federazioni nazionali ad esso affiliate, ha avuto una “portata storica”, perché ha disposto, per la prima volta, l’obbligatoria partecipazione anche degli atleti in tutti gli organi di direzione dello sport, segno di una ormai acquisita maturazione di tutto il sistema sportivo nel senso dell’avvenuto riconoscimento della posizione fondamentale non più soltanto del soggetto-società, ma anche del soggetto-atleta e del soggetto-tecnico, e ciò non soltanto a livello professionistico, ma anche a livello dilettantistico ed inoltre non solo a livello di sport maschili, ma anche a livello di sport femminili (come ribadito dal fatto che la partecipazione nell’ambito degli organi direttivi dello sport, prevista dal secondo comma, riguarda anche i dilettanti ed anche lo sport femminile: *“ai fini di cui al comma primo, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti; a tal fine lo statuto assicura forme eque di rappresentanza di atlete e atleti”*).

Orbene, è evidente che l’emanazione di tale normativa ha sancito ufficialmente l’abbandono di ogni forma di impostazione di politica sportiva nel senso della visione (e della tutela) degli interessi esclusivamente delle società, a dispetto degli interessi di atleti e tecnici fino a tale momento considerati esclusivamente “merce di scambio”, rientranti nel genere “servus” di proprietà del “dominus” ovvero della società; tale impostazione è indiscutibilmente rinvenibile nel riconoscimento del “principio di democrazia interna”, sancito dal primo comma dell’art. 16 de quo, con l’effetto che tutte le disposizioni regolamentari che prevedono il vincolo sportivo si pongono in violazione del principio di democrazia interna e nel principio

2. Illegittimità per violazione della normativa statale di fonte costituzionale.

Sotto un ulteriore profilo, inoltre, tale normativa risulta essere di dubbia compatibilità con le disposizioni costituzionali che prevedono:

- A) il diritto di esprimere la propria personalità nell'ambito delle formazioni sociali (art. 2)⁽⁷⁾;
- B) il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3)⁽⁸⁾;

(tacito), ad esso presupposto, di avvenuto riconoscimento della dignità della posizione degli atleti (anche dilettanti) e della loro parificazione sullo stesso piano delle società (fino a tale momento assorte ad una illegittima posizione dominante riconosciutagli da principi anacronistici contenuti nei vari regolamenti federali).

⁷ Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*: è pacifico che tutto il sistema degli ordinamenti sportivi (nel quale si realizza tutto il fenomeno dell'associazionismo sportivo) costituisce complessivamente una c.d. *“formazione sociale”* nella quale si dovrebbero garantire i *“diritti inviolabili”* dei tesserati al fine di consentire loro di svolgere la propria *“personalità”*; in realtà, però, lo svolgimento della propria *“personalità agonistica”* da parte dei dilettanti, che avrebbe come necessario presupposto l'esplicazione effettiva del proprio diritto al libero esercizio dell'attività sportiva, risulta radicalmente impedito dall'esistenza del vincolo de quo.

⁸ Dubbia sembra essere la legittimità del vincolo in relazione anche all'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della violazione della c.d. eguaglianza formale in base al quale *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”* (primo comma), sia sotto il profilo della violazione della c.d. eguaglianza sostanziale, in base al quale *“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*: è, infatti, evidente che l'istituto del vincolo sportivo, previsto dai vari regolamenti federali soltanto per gli atleti c.d. *“non professionisti”*, realizza una grave disparità tra il trattamento previsto per i c.d. *“sportivi professionisti”* (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1981) - per i quali l'istituto del vincolo sportivo è stato invece soppresso sin dal 1981 con l'art. 16 della legge n. 91/1981 (intitolato proprio *“abolizione del vincolo sportivo”* ed ai sensi del quale *“le limitazioni alla libertà contrattuale degli atleti professionisti, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*) - ed il trattamento previsto per i c.d. *“sportivi non professionisti”*, i quali sono tuttora sottoposti alla *“schiavitù”* del vincolo sportivo, e ciò anche nel caso dei c.d. *“professionisti di fatto”*, ovvero di coloro che, seppure formalmente inquadrati come *“dilettanti”* dalla federazione di appartenenza, svolgono in realtà attività sportiva in maniera sostanzialmente professionistica, tanto che le proprie prestazioni agonistiche sono retribuite con contratti di lavoro veri e propri (ancorché spesso dissimulati come *“rimborso-spese”*); tale

- C) il diritto al lavoro (art. 4)⁹;
- D) il diritto di associazione (art. 18)¹⁰;
- E) il principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97)¹¹.

situazione comporta un effetto macroscopicamente disparitario tra “professionisti” e “non professionisti”.

In particolare:

- a) da una parte, infatti, i “professionisti”, alla scadenza del contratto che li lega alla propria società, sono assolutamente liberi di “accasarsi” presso altra società, stipulando con essa un nuovo contratto di prestazione sportiva, senza che la nuova società debba pagare alcunché alla precedente (c.d. “trasferimenti a parametro-zero”, ovvero trasferimenti a costo-zero per gli atleti il cui contratto con la propria società sia scaduto), secondo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la “sentenza-Bosman” emanata in data 15 dicembre 1995, che ha specificamente chiarito che *“sono illegittime, per violazione dell'art. 48 del Trattato U.E., tutte le norme emanate da federazioni sportive, in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da un'altra società soltanto se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione”*;
- b) dall'altra parte, invece, i “non professionisti”, ovvero coloro che non sono inquadrati come “professionisti” dalla federazione di appartenenza (tra i quali i c.d. “professionisti di fatto”, formalmente inquadrati come sportivi dilettanti, nonostante che essi svolgano l'attività sportiva in maniera continuativa ed a titolo oneroso), che sono, invece, illegittimamente sottoposti all'istituto del vincolo sportivo pluriennale.

⁹ Per quanto riguarda i c.d. “professionisti di fatto”, l'istituto risulta di estremamente dubbia compatibilità anche in relazione all'art. 4 della Costituzione (*“la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”*): è, infatti, chiaro che il vincolo sportivo comporta il fatto di non potere passare liberamente da una società ad un'altra che sarebbe disponibile ad offrire all'atleta un contratto di lavoro ed una retribuzione per lo svolgimento delle proprie prestazioni sportive, con grave lesione del diritto al lavoro dello stesso; è, pertanto, compito della istituzioni sportive di *“promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto”* ovvero di rimuovere gli ostacoli (nella fattispecie, costituiti dall'esistenza del vincolo sportivo, che impedisce sostanzialmente l'espletamento dell'attività sportiva, in quanto non consente il libero trasferimento di un atleta da una società all'altra) che impediscono il legittimo svolgimento di tale diritto per lo sportivo di svolgere la propria attività anche in maniera sostanzialmente professionistica.

¹⁰ Anche in relazione all'art. 18 della Costituzione (diritto di associazione), seri dubbi si pongono sulla legittimità dell'istituto, in quanto il principio del libero associazionismo postula necessariamente anche la possibilità di dissociarsi dall'associazione, laddove, invece, l'istituto del vincolo sportivo preclude di fatto ogni possibilità per l'atleta di “dissociarsi” dalla propria società, alla quale rimane pertanto vincolato fino al compimento del venticinquesimo anno; diritto di associazione - e relativa “dissociazione” – sancito anche dagli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848) e dall'art. 22 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977, n. 881), che ribadiscono i principi sanciti dagli artt. 3 e 18 della Costituzione italiana.

¹¹ La normativa federale relativa al vincolo sportivo pluriennale risulta poi di dubbia legittimità anche in relazione all'art. 97 della Costituzione (principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa), in quanto l'azione amministrativa svolta dalla Federazione sportiva - consistente

3. Ulteriori profili di illegittimità.

Sotto un diverso punto di vista, la previsione di un vincolo sportivo pluriennale si pone anche in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori (art. 48 del Trattato U.E.) ⁽¹²⁾.

Infine, la normativa in questione risulta posta in essere anche in violazione anche dei principi generali ed inderogabili (cfr. punto n. 8) della Carta Olimpica (vera e propria norma fondamentale di tutto l'ordinamento sportivo internazionale), ai sensi del quale *“la pratica sportiva è un diritto dell'uomo; ogni individuo deve avere la possibilità di*

nell'organizzazione e nella promozione della rispettiva disciplina sportiva sul piano nazionale (il cui carattere pubblicistico è inequivocabilmente riconosciuto dalla stessa attribuzione, da parte della legge n. 280/2003, della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in materia di controversie di carattere sportivo) - si pone manifestamente in contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa (che imporrebbe, nel perseguimento dell'interesse pubblico de quo, un adeguato contemperamento degli interessi delle parti contrapposte, nella fattispecie società e tesserati, laddove invece la previsione del vincolo sportivo, realizzata nella “notte dei tempi” secondo un'arcaica concezione dell'esistenza di un rapporto “dominus-servus” tra società ed atleta, lede gravemente gli interessi dell'atleta ad ingiustificato vantaggio della società); tale istituto si pone, inoltre, in violazione del principio di imparzialità, perché realizza una macroscopica disparità di trattamento tra professionisti e dilettanti, come ampiamente chiarito sopra.

¹² L'esistenza del vincolo sportivo assoggetta infatti tutti gli atleti formalmente riconosciuti come “non professionisti” dalla propria federazione, ma anche coloro che, al di là di tale riconoscimento, svolgono l'attività in maniera sostanzialmente professionistica, ad un regime “vincolato” in base al quale essi non possono esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, in quanto, pur non essendo formalmente legati alla propria società da alcun contratto, essi non possono liberamente trasferirsi ad un'altra società, perché la nuova società deve pagare un prezzo per il trasferimento dell'atleta: l'illegittimità di ogni norma che preveda l'obbligo di pagare un prezzo per il trasferimento da una società ad un'altra di un atleta il cui precedente contratto sia scaduto è già stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia U.E. con la “sentenza-Bosman” (sopra richiamata); ne consegue, pertanto, l'illegittimità del vincolo pluriennale, a maggior ragione quando esso gravi su atleti sostanzialmente professionisti (anche se formalmente inquadrati come dilettanti).

praticare uno sport in base alle proprie necessità” (¹³).

III. Precedenti giurisprudenziali in materia.

La decisione del Tribunale di Padova sopra richiamata, infatti, prendendo atto del fatto che la previsione del vincolo pluriennale contrasta con i principi basilari di ogni Stato di diritto, oltre a confermare quanto da anni sostenuto dalla dottrina (¹⁴), si va ad aggiungere ad altri precedenti giurisprudenziali in tal senso: in particolare, a tale proposito, infatti:

- a) il T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, con sentenza 12 maggio 2003, n. 4103, ha già riconosciuto il carattere “*arcaico*”, “*anacronistico*” e “*recessivo dei valori costituzionali*” dell’istituto in questione (¹⁵);

¹³ E’, infatti, evidente che l’istituto del vincolo sportivo pluriennale, riducendo l’atleta ad una posizione di “*servus*” e limitandone gravemente la propria libertà di trasferimento da un’associazione sportiva all’altra (libertà del tutto preclusa dal fatto di essere un oggetto di vendita vero e proprio), si pone in palese contrasto con il principio fondamentale di tutto il sistema sportivo, in base al quale il diritto allo svolgimento dello sport è un diritto inviolabile dell’uomo.

¹⁴ Sull’argomento del vincolo sportivo, si veda il testo di MORO P., DE SILVESTRI A., CROCETTI BERNARDI E., LOMBARDI P., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Editore Euro ’92; si veda, inoltre, il testo di MORO P., *Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell’attività dilettanti*, Editore Euro ’92.

¹⁵ Con tale decisione il TAR Lazio ha chiarito che “*la pretesa della società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo con l’interessata successivamente alla scadenza del contratto (che si fonda su una arcaica concezione che considerava l’atleta come “proprietà” della società) appare recessiva proprio sul piano dei valori costituzionali; l’innovazione introdotta ha cercato di porre un rimedio ai casi più evidenti di iniquità derivanti dal permanere del vincolo sportivo contro la volontà dell’interessato, rimuovendo un anacronistico limite alla libertà contrattuale delle atlete*”.

In relazione a tale decisione, si è già avuto modo di evidenziare quanto segue: “*in effetti, il “vincolo” (dal latino “vinculum”, ovvero “laccio”, “legame”, “corda”) è un concetto etimologicamente e storicamente connesso da sempre con quello di “servus”; lo schiavo come “res” di proprietà del “dominus”, titolare di ogni potere, anche di vita o di morte, sullo stesso; il “vincolo sportivo” è ancora oggi una sorta applicazione del rapporto “dominus-servus” nel mondo dello sport; anacronisticamente, il “dominus” è il presidente di società e il “servus” è l’atleta, tesserato con essa a tempo indeterminato e inverosimilmente limitato nella*

- b) nello stesso senso si è posta un'analoga decisione del Tribunale di Padova, che, con sentenza 28 aprile 2004, n. 1676, ha dichiarato sciolto il vincolo associativo fra le parti in causa con effetto dalla domanda giudiziale (¹⁶).

Alla luce di tali considerazioni in diritto e di tali precedenti, pertanto, ad oggi, un tesserato sportivo dilettante, che voglia “liberarsi” dal vincolo pluriennale che lo lega alla propria società al fine di svolgere attività agonistica per un'altra società - stante l'impossibilità di liberarsi dal vincolo in base alle normative federali (se non nei limitati casi di “svincolo” dalle stesse previsti) - ha come unica “strada” possibile (e legittima, nonché piuttosto celere) quella di esperire un'azione giurisdizionale innanzi ai giudici

propria libertà di svolgimento dell'attività agonistica da un istituto che lo rende, di fatto, un vero e proprio “oggetto”: il presidente della propria società ne può fare ciò che vuole, ovvero decidere se cederlo o meno ad un'altra Società ed eventualmente stabilire il prezzo di tale “vendita umana”. Ma se, con la legge n. 91/1981 prima e con la sentenza-Bosman poi, gli atleti professionisti hanno effettivamente conquistato un posizione di lavoratore subordinato, gli atleti dilettanti sono invece rimasti prigionieri di regimi federali, che li relegano, ancora oggi, in una posizione di “servus”, sottoposto al “vinculum”, del quale è titolare il “dominus” presidente-padrone. Tale situazione poi risulta addirittura paradossale per quegli atleti che svolgono attività agonistica in maniera sostanzialmente professionistica (ricevendo “profumati” emolumenti), ma che, poiché svolgono tale attività in un settore operativamente riconosciuto dalla rispettiva Federazione come “non professionistico”, sono formalmente inquadrati come “dilettanti”, con tutti gli effetti negativi che ne derivano (in primis il fatto di essere sottoposti al “vincolo sportivo”). Per anni la dottrina ha contestato la legittimità del “vincolo sportivo” - a maggior ragione quando esso gravi su atleti che sono sostanzialmente professionisti - evidenziandone l'illegittimità per violazione del principio di libero esercizio dell'attività sportiva anche in forma dilettantistica (sancito dall'art. 1 della legge n. 91/1981), e dei diritti fondamentali sopra richiamati; il T.A.R., con la sentenza richiamata, pur non entrando direttamente nel merito sulla questione della legittimità del vincolo sportivo, ne ha già riconosciuto l'iniquità, il carattere arcaico, anacronistico e recessivo sul piano proprio dei valori costituzionali; sarebbe quindi opportuno che le varie federazioni intraprendessero un'opera di progressiva eliminazione del vincolo sportivo - come ha già cominciato a fare la FIGC prevedendo il diritto di ottenere lo svincolo per tutti gli atleti over 25 (opera apprezzabile e meritoria, ma ancora parziale) - prima che intervenga il giudice statale a dichiarare espressamente l'illegittimità del vincolo sportivo, imponendone l'abolizione anche per i dilettanti e l'eliminazione da tutte le “Carte Federali” dei vari ordinamenti sportivi. (LUBRANO E., L'ordinamento giuridico del giuoco calcio, pag. 233, nota n. 9).

¹⁶ Con tale decisione, il Tribunale (caso relativo ad una giocatrice di volley e quindi ad un vincolo a tempo indeterminato) - evidenziando il principio della necessaria temporaneità del vincolo e valutando non legittima la normativa federale di riferimento, che prevedeva la possibilità per l'atleta di sciogliersi dal vincolo solo mediante atto di adesione dell'associazione - ha dichiarato sciolto il vincolo associativo.

statali competenti ⁽¹⁷⁾, chiedendo ad essi, previa accertamento dell'illegittimità dell'istituto del vincolo pluriennale, di "scioglierlo dal vincolo" in modo da potersi liberamente tesserare con qualsiasi società ("strada giurisdizionale" che, in molteplici casi, anche ulteriori rispetto a quelli richiamati ⁽¹⁸⁾, si è rivelata idonea a soddisfare gli interessi dei

¹⁷ Il problema che si pone, anche a seguito della legge n. 280/2003, è quello dell'individuazione del giudice competente, ovvero se giudice civile o piuttosto giudice amministrativo; in teoria, entrambe le soluzioni potrebbero essere ritenute giuridicamente corrette in ragione del fatto che il tesseramento di uno sportivo si configura come un "rapporto a tre" (atleta-società-federazione), o meglio come un "doppio rapporto a due", da una parte atleta-società (in base al rapporto di "vincolo pluriennale" del primo alla seconda) e, dall'altra parte, atleta-federazione (in base al "tesseramento" del primo per la seconda); in sostanza, l'interessato potrebbe far valere i propri interessi su fronti diversi a seconda di quale dei due soggetti del rapporto (società o federazione) convenga in giudizio, con l'effetto che:

- a) da una parte, l'interessato può proporre azione giurisdizionale ex art. 700 c.p.c. innanzi al giudice civile convenendo la propria società e chiedere al giudice, previo accertamento dell'illegittimità dell'istituto del vincolo pluriennale, di scioglierlo dal vincolo;
- b) dall'altra parte, l'interessato - dopo avere richiesto alla propria federazione lo scioglimento dal vincolo con la propria società ed il tesseramento per altra società - può proporre impugnazione innanzi al giudice amministrativo (e, in particolare, innanzi al TAR Lazio, alla luce della competenza funzionale in materia conferitagli dalla legge n. 280/2003) avverso l'eventuale provvedimento federale di diniego di scioglimento dal vincolo e di conseguente diniego di tesseramento per una società (diniego determinato dal fatto di essere già tesserato per un'altra società), e chiedere al giudice, previo accertamento dell'illegittimità e annullamento dell'atto presupposto (costituito dall'istituto del vincolo pluriennale), di scioglierlo dal vincolo.

Tra tali soluzioni alternative (entrambe comunque praticate con successo in passato, come attestato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa richiamata) deve ritenersi, a parere di chi scrive, tecnicamente più corretta la seconda, in quanto - mentre nel primo caso si può discutere se la questione possa essere fatta rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario in base all'art. 3 della legge n. 280/2003 (che riserva al giudice ordinario tutti i rapporti "patrimoniali" tra i c.d. "pariordinati" all'interno dell'ordinamento sportivo, ovvero tra società, associazioni e tesserati), stante il dubbio rilievo "patrimoniale" di questioni attinenti il rapporto tra società e atleti dilettanti - nel secondo caso, non si può certo mettere in discussione la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la legge n. 280/2003 gli attribuisce indiscutibilmente anche la materia relativa al tesseramento degli atleti (come pacificamente riconosciuto a seguito dell'avvenuta soppressione delle lettere c e d dell'art. 2 del decreto legge n. 220/2003, operata dal legislatore con le modifiche apportate a tale normativa all'atto della propria conversione in legge).

¹⁸ Deve, infatti, evidenziarsi come, anche in casi ulteriori rispetto a quelli che hanno determinato l'emanazione delle decisioni giurisprudenziali richiamate, alcuni tesserati hanno trovato soddisfazione dei propri interessi (ottenendo cioè "spontaneamente" lo svincolo da parte della propria società) a seguito della proposizione di azioni giurisdizionali innanzi al giudice amministrativo: in particolare, si fa riferimento ai casi "Commissati" e "Mario" (atleti dilettanti tesserati rispettivamente per una società di pallacanestro e per una società di pallavolo), i quali, dopo avere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio (rispettivamente rubricati come r.g. n. 4305/2004 e come r.g. n. 6658/2004) - proprio il giorno della udienza fissata (rispettivamente in data 13 maggio 2004 per la sig.na Commissati ed in data 8 luglio 2004 per il sig. Mario) per la discussione della richiesta di sospensiva - si sono visti "miracolosamente" depositare in udienza, da parte della federazione convenuta, un atto di formale svincolo "spontaneamente regalatogli" dalle rispettive società ("svincolo" che ha determinato, in entrambi i casi, la soddisfazione degli interessi dei ricorrenti e che, determinando la "sopravvenuta carenza di interesse" per tali azioni, ha consentito alle federazioni resistenti di

ricorrenti).

Conclusioni

Allo stato attuale viviamo un momento storico di grande evoluzione di tutto il settore del diritto dello sport: in particolare, negli ultimi due anni, con l’emanazione e la successiva applicazione giurisprudenziale della legge 17 ottobre 2003, n. 280 ⁽¹⁹⁾, si è passati da uno stato di “totale anarchia” del settore dello sport (da sempre “abbandonato a sé stesso” da parte dell’ordinamento statale) - nel quale vigeva di fatto una totale insindacabilità degli atti (normativi e provvedimenti) emanati dagli ordinamenti sportivi - ad uno stato di “civiltà giuridica”, con inquadramento degli ordinamenti sportivi nazionali come ordinamenti settoriali, subordinati, come tali, all’ordinamento statale e con conseguente sindacabilità degli atti emanati dagli ordinamenti sportivi ad opera del giudice statale a seguito di azioni promosse da tesserati sportivi ai sensi della legge n. 280/2003.

evitare una pronuncia giurisdizionale sulla legittimità dell’istituto, che, in caso di accertata illegittimità e conseguente annullamento, avrebbe avuto effetti generali per tutto il sistema sportivo, come una “Bosman dei dilettanti”).

¹⁹ La legge n. 280/2003 rappresenta forse il più grande “autogoal” di tutta la storia dello sport: il decreto legge n. 220/2003 (poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003) - fortemente richiesto e voluto proprio dagli esponenti di vertice dello sport nazionale (e del calcio in particolare) per risolvere la situazione contingente determinata dai ricorsi del “Catania e soci” (ovvero Salernitana, Genoa e Cosenza) ovvero per “delegittimare” le decisioni cautelari assunte dai vari T.A.R. locali nel corso della “calda estate 2003” (mediante la previsione di una “competenza centralizzata” del TAR Lazio ed una “improbabile” applicazione anche ai giudizi in corso, anche se già definiti per quanto riguarda la relativa fase cautelare, della normativa di cui al decreto legge n. 220/2003,) - ha consentito sì agli esponenti del mondo sportivo di risolvere la “ingarbugliata” situazione contingente (con il “varò” della nota Serie B a 24 squadre), ma, una volta convertito in legge, ha determinato il riconoscimento formale dell’ordinamento sportivo come ordinamento derivato da quello statale e, conseguentemente, la definitiva “riconsegna” del sistema sportivo al proprio “genitore” ordinamento statale, prevedendo il diritto di tutti i tesserati sportivi di impugnare innanzi al giudice statale i provvedimenti emanati dalle federazioni sportive.

Tale stato di “totale anarchia”, nel quale il settore sportivo ha potuto liberamente operare nel corso di tutta la storia dello sport moderno, ha determinato una “crescita spontanea” (per molti aspetti altamente positiva) e non regolata degli ordinamenti sportivi, con conseguente emanazione di normative sportive (e conseguenti provvedimenti) sotto alcuni profili di dubbia legittimità, ma “autolegittimate” dal fatto di non essere mai poste in discussione davanti ad organi giurisdizionali statali: sono nati così dei veri e propri “monstra iuris”, ovvero istituti come il “vincolo di giustizia” ed il “vincolo sportivo” (prima a tempo indeterminato e poi fino ai 25 anni).

Ebbene, oggi che lo sport, come un “bambino-cresciuto” in uno stato di totale abbandono, è stato “riconsegnato” al proprio “genitore-Stato” - da questi finalmente “riconosciuto” con l’inquadramento dello stesso come uno dei propri “figli” ordinamenti settoriali, con conseguente attribuzione della giurisdizione in materia sportiva ai giudici statali prevista dalla legge n. 280/2003 - tutto il sistema degli ordinamenti sportivi nazionali, deve necessariamente (magari gradatamente) “ristrutturarsi” con normative che possano dirsi effettivamente legittime anche nel confronto con le (superiori nell’ambito della gerarchia delle fonti) normative statali e comunitarie, ovvero sopprimendo spontaneamente (magari in maniera ovviamente graduale) istituti di dubbia legittimità, quali il “vincolo di giustizia” ⁽²⁰⁾ ed il “vincolo sportivo” ⁽²¹⁾: in caso contrario è molto

²⁰ Il “vincolo di giustizia” è un istituto, previsto in quasi tutte le normative dei vari ordinamenti sportivi, in base al quale viene precluso ai tesserati sportivi di adire il giudice statale per la tutela dei propri interessi, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Tale istituto - di estremamente dubbia legittimità in relazione all’art. 24 della Costituzione (diritto di tutti i cittadini di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi) ed alla legge n. 280/2003

verosimile che (come già è avvenuto per il settore professionistico con l'emanazione della sentenza Bosman da parte della Corte di Giustizia dell'U.E.) tali istituti (ovvero le norme federali che li prevedono) vengano impugnati (come atti presupposti del provvedimento

(che ha sancito tale diritto anche per tutti i tesserati sportivi) - non è stato più applicato (se non in alcuni casi sporadici) dopo l'emanazione della legge n. 280/2003.

In uno dei pochi casi in cui esso è stato applicato (nei confronti della Società Cosenza 1914) esso è stato radicalmente “delegittimato” dal TAR Lazio: in particolare, la Società Cosenza - sanzionata dal punto di vista disciplinare (con tre punti di penalizzazione in classifica, con l'interdizione per un anno a carico del proprio legale rappresentante e con una sanzione pecuniaria) per avere in precedenza proposto un'azione innanzi al TAR Lazio - ha impugnato tali provvedimenti disciplinari innanzi al TAR, sostenendone l'illegittimità (e, a monte, l'illegittimità dell'istituto del vincolo di giustizia, come atto regolamentare presupposto) per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e dalla legge statale n. 280/2003; tale ricorso è stato accolto dal TAR Lazio con ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244 (“paradossale” è stato anche, nel caso de quo, che, dopo la pronuncia del TAR, i provvedimenti disciplinari in questione siano stati anche “autoannullati” dalla stessa CAF, che li aveva emanati, in accoglimento di un ricorso per revocazione presentato dal Presidente Federale).

Singolare risulta il fatto che - nonostante tale vicenda (in ordine alla quale, per eventuali approfondimenti, si consenta di richiamare LUBRANO E., *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia: la FIGC si adegua*, pubblicato sulla rivista telematica www.giustamm.it) - attualmente il vincolo di giustizia continui a permanere nei regolamenti federali e, addirittura, di tanto in tanto, ad essere applicato, con l'emanazione di provvedimenti sanzionatori, nei confronti di alcuni (ma non di tutti...) i soggetti che abbiano proposto azioni innanzi ai giudici statali.

²¹ Né può sostenersi, a favore del vincolo, che esso (per quanto illegittimo) costituisca un “male necessario” o il “male minore”, ovvero l'unico mezzo per garantire il funzionamento del sistema dilettantistico (in quanto le società “vivono” sulla cessione a titolo oneroso dei propri atleti).

Sotto tale profilo, si osserva, infatti, che l'eliminazione del vincolo costituisce, dal punto di vista economico generale di sistema, un atto “a impatto-zero”, in quanto, se da un lato determina effetti negativi (impossibilità di incamerare alcuna cifra per la cessione di un calciatore), parallelamente determina effetti positivi della stessa identica portata (possibilità di acquisire un calciatore a zero); gli interessi delle società sono, inoltre, tutelati dalla previsione del c.d. “indennizzo di formazione” (per tutte le società che abbiano contribuito a “formare” un calciatore poi divenuto “professionista”) previsto dal Regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori.

Del resto anche l'esperienza fatta nel settore professionistico conferma quanto indicato sopra: deve, infatti, oggettivamente prendersi atto del fatto che - nonostante che grandi timori di “crollo del sistema” fossero stati espressi anche nel settore professionistico, con la caduta del vincolo prima (art. 16 della legge n. 91/1981) e del c.d. “parametro” poi (sentenza-Bosman: Corte Giustizia U.E. 15 dicembre 1995) - la realtà dei fatti ha inevitabilmente dimostrato come, una volta caduto l'istituto del “vincolo”, l'intero settore si sia riorganizzato, adattandosi al nuovo contesto (in particolare, ad oggi, dopo ben 10 anni dalla sentenza-Bosman, le società si sono rese conto che avere un giocatore sotto-contratto costituisce un costo ancor prima che un presunto valore patrimoniale e il vero “calcio-mercato” è diventato quello degli atleti a “parametro-zero”).

Sarebbe, pertanto, opportuno proseguire, in via graduale, la strada “tracciata” dalla riforma del 2002 (art. 32 bis delle NOIF, cui sopra si è fatto riferimento), nel senso di prevedere un progressivo “abbattimento” ulteriore dell'età prevista per lo “svincolo”, fino ad arrivare (in ipotesi in 5-10 anni) alla previsione di un “vincolo annuale”; tale riforma dovrebbe avere, come necessario corollario (per garantire anche il contrapposto interesse alla giusta “tutela dei vivai”), la complessiva revisione del sistema di “premi” o “indennizzi” previsti in caso di trasferimenti di atleti “giovani” (“dilettanti” e “di serie”) e “non professionisti”.

lesivo emanato nei confronti di un singolo) e “abbattuti” a “picconate” dai giudici statali su ricorso di qualche “piccolo-Bosman dei dilettanti”.